



COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DI CHIOSCHI, DEHORS
E DI AREE OMBREGGIANTI
PUBBLICHE O PRIVATE**

Indice
CAPO I-DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità	pag. 3
ART. 2 - Definizioni generali	pag. 3

CAPO II - I CHIOSCHI

ART. 3 - Determinazione delle Aree, dei servizi individuati e caratteristiche dei Chioschi	pag. 4
ART. 4 - Norme Generali previste per i Bandi utili all'assegnazione dei Chioschi	pag. 5
ART. 5 - Iter amministrativo post-aggiudicazione	pag. 7
ART. 6 - Norme Generali	pag. 8
ART. 7 - Caratteristiche comuni dei chioschi	pag. 9
ART. 8 - Requisiti Igienico Sanitari di Base	pag. 10
ART. 9 - Decadenza, revoca e scadenza della concessione	pag. 11
ART. 10 - Disposizioni transitorie per i chioschi/strutture esistenti	pag. 11

CAPO III - I DEHORS

ART. 11 - Iter amministrativo	pag. 12
ART. 12 - Criteri di collocazione	pag. 12
ART. 13 - Norme Generali	pag. 13
ART. 14 - Linee Guida per la realizzazione dei Dehors	pag. 13
Art. 15 - Strutture Ombreggianti in Aree Private – Definizione	pag. 14
Art. 16 - Strutture ombreggianti ad uso residenziale	pag. 14
Art. 17 - Strutture ombreggianti ad uso non residenziale	pag. 14
Art. 18 - Limiti dimensionali e materiali	pag. 14
ART. 19 – Procedimento	pag. 15
ART. 20 - Norme transitorie comuni	pag. 16

CAPO I

DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento (e le allegate Tavole n. 1 e n. 2 del “Piano Comunale dei Chioschi”) definisce le caratteristiche formali e dimensionali, le tipologie e le ubicazioni possibili dei chioschi da insediarsi nel territorio del Comune di Maruggio (Centro abitato e marine), nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione, e stabilisce in particolare:
 - la collocazione dei chioschi e le modalità per le richieste di assegnazione delle aree di cui al successivo articolo;
 - i criteri di valutazione da inserire nel bando al fine dell'attribuzione del punteggio e delle successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti;
 - la definizione del Piano dei Chioschi in cui sono riportati i chioschi esistenti e le previsioni per l'ubicazione di nuovi chioschi (all. tavole n.1 e n.2 - “Piano Comunale dei Chioschi”).
2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi, ai dehors destinati ad attività di commercio, di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio di giornali e riviste e di tutte le altre attività commerciali ed artigianali che saranno in seguito elencate.

ART. 2 - Definizioni generali

Ai fini del presente regolamento, così come disciplinato dal Codice del Commercio della regione Puglia – L.R. n.24/2015) si intendono per:

1. **Commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;
2. **Impresa commerciale al dettaglio:** l'impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale;
3. **Settori merceologici:** il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);
4. **Superficie di vendita di un esercizio commerciale:** la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
5. **Superficie di somministrazione:** l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
6. **Somministrazione:** la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
7. **Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:**

aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

8. Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Maruggio;

9. Occupazioni di suolo pubblico: i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Si distinguono in:

- a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno;
- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

10. Chiosco: manufatto isolato, di tipo precario e completamente rimovibile, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, a seguito di atto di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune.

Sono individuate le seguenti categorie - settori merceologici per i chioschi:

a) Alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari).

- 1-a) attività commerciale per la sola vendita di alimenti e bevande;
- 1-b) attività commerciale per la manipolazione e/o trasformazione e vendita di alimenti e bevande senza somministrazione;
- 1-c) attività commerciale per la manipolazione e/o trasformazione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

b) Non Alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari).

11. Dehors: l'insieme degli elementi mobili e temporanei posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto **adiacente ad un locale di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.**

12. Attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande: si intendono le attività autorizzate ai sensi della normativa vigente per la vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;

CAPO II

I CHIOSCHI

ART. 3 - Determinazione delle Aree, dei servizi individuati e caratteristiche dei Chioschi

I chioschi, individuati in aree idonee riportate nelle allegate tavole grafiche del Piano Comunale dei Chioschi, potranno essere insediati nelle seguenti zone:

- 1) Nelle zone residenziali, sia a Maruggio che a Campomarino, caratterizzati da scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;

- 2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso; Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 8.00 dalle intersezioni stradali;

Tra le aree previste, i chioschi potranno essere insediati nelle aree pubbliche, a condizione che lo stesso non occupi un'area superiore al 10% della superficie totale dell'area;

Tra le aree previste, i chioschi potranno essere insediati anche su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza consumo sul posto, nel rispetto dei punti precedenti.

Eventuali deroghe, alle aree, ai servizi individuati e alle caratteristiche dei chioschi, relative a situazioni pregresse alla data di approvazione del regolamento, opportunamente motivate, dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

ART. 4 - Norme Generali previste per i Bandi utili all'assegnazione dei Chioschi

1. Nel caso di assegnazione di un'area libera, o di assegnazioni successive a scadenza o rinuncia di quelle precedenti, le aree vanno assegnate tramite apposito bando pubblico, da predisporre secondo le modalità di seguito definite.
2. Il bando deve contenere almeno:
 - l'ubicazione delle aree in cui collocare i chioschi;
 - la durata della concessione;
 - la superficie e le caratteristiche delle predette aree;
 - la tipologia di attività da insediare;
 - i criteri di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti;

Criteri e requisiti da prevedersi nel Pubblico Bando secondo i quali attribuire punteggi, per un massimo di 60 punti:

- Anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio per l'attività oggetto del bando (l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando): *punti 1 per ogni anno di iscrizione, fino ad un massimo di **12 punti***;
- Tempo di disoccupazione alla data di pubblicazione del bando, senza limiti di età per i richiedenti/partecipanti:
*punti 0,20 per ogni mese di disoccupazione, anche non continuativi, per un massimo di **12 punti***;
- Richiedente di genere femminile: **5 punti**;
- Residente nel Comune di Maruggio da almeno 5 anni: **6 punti**;
- Anzianità acquisita nell'area pubblica oggetto di concessione, in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza entro il 4 luglio 2017 (disposizioni transitorie di cui all'Intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012). **20 punti**;
- Richiedenti portatori di handicap con disabilità superiore al 64% **5 punti**;

Criteri e requisiti da prevedersi nel Pubblico Bando attinenti alla qualità della proposta di intervento di realizzazione del Chiosco e della sua gestione, per un massimo di 50 punti:

- miglioramento della qualità del contesto urbano, del suo decoro, della pulizia e igiene, delle condizioni sociali ed ambientali della zona: ***fino a 30 punti su 50;***
- capacità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in attività ed eventi mirati alla promozione del territorio (ad esempio: spettacoli ed eventi di promozione del territorio) : ***fino a 20 punti su 50;***

Criteri e requisiti da prevedersi nel Pubblico Bando attinenti l'offerta economica, per un massimo di 20 punti:

- offerta economica più vantaggiosa, formulata in percentuale (%) di aumento rispetto al costo del canone annuo fissato a base d'asta:

alla offerta più vantaggiosa vengono attribuiti 50 punti; alle restanti offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali tra l'offerta più alta e quella più bassa ricevuta;

3. Il canone annuo, a base d'asta, riferito ai chioschi oggetto dell'assegnazione è così suddiviso:
 - **€2.000,00 per chioschi/strutture relative al settore merceologico alimentare ricadenti nell'abitato di Maruggio e nella zona B di Campomarino** (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);
 - **€1.000,00 per chioschi/strutture relative al settore merceologico non alimentare ricadenti nell'abitato di Maruggio e nella zona B di Campomarino** (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);
 - **€1.500,00 per i chioschi/strutture relative al settore merceologico non alimentare ubicati nella zona A di Campomarino** (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);
 - **€3.000,00 per i chioschi/strutture relative al settore merceologico alimentare ubicati nella zona A di Campomarino** (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);
4. Il canone annuo, così come risultante dalla procedura di gara, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT, e non comprende la Tassa di occupazione delle aree pubbliche (TOSAP) che sarà applicata in forma "permanente" sull'area utilizzata per la realizzazione del chiosco; sulle eventuali altre aree utilizzate in forma temporanea e/o stagionale sarà applicata la T.O.S.A.P. temporanea.
5. In caso di parità di punteggio sulle richieste, l'area sarà assegnata all'offerente che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. In caso di ulteriore parità, verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, qualora completa in ogni sua parte.
7. Tipologia delle attività ammissibili:
 - a) per il settore alimentare (compresi i prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese):
 - vendita di alimenti in genere e bevande;
 - somministrazione e vendita di alimenti in genere e bevande;
 - somministrazione e vendita di alimenti in genere e bevande, con o senza attività di manipolazione e/o trasformazione;

- frutta e verdura;
 - b) per il settore non alimentare:
 - vendita di prodotti di artigianato tipico locale e souvenir;
 - commercio abbigliamento e accessori;
 - articoli di telefonia;
 - libri, giornali, cartoleria;
 - vendita di quotidiani e/o periodici;
 - attività di fotografo;
 - fiori e piante;
 - c) utilizzo per servizi di interesse collettivo e attività no profit;
8. modalità di presentazione della domanda;
 9. modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi;
 10. durata di concessione dell'area che dovrà essere pari a 6 anni rinnovabili solo una volta;
 11. indicazione che la mancata osservanza degli obblighi contrattuali comporta l'automatica revoca dell'assegnazione.
 12. indicazioni sulle caratteristiche costruttive e strutturali dei chioschi;
 13. Il bando viene approvato con Determina del Dirigente Responsabile del servizio competente.

In relazione ai requisiti dei partecipanti di cui al presente articolo, si stabilisce che quelli relativi alla disabilità, alla presenza di genere femminile e alla residenza devono essere posseduti dalla persona fisica richiedente o almeno dalla maggioranza dei componenti del soggetto giuridico richiedente.

ART. 5 - Iter amministrativo post-aggiudicazione

1. L'aggiudicatario dell'area a seguito dell'espletamento del bando, ai sensi del presente Regolamento, dovrà inoltrare, **improrogabilmente entro sessanta giorni** dall'avvenuta notifica dell'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.), un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata della documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico.
2. La domanda deve contenere obbligatoriamente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, ovvero:
 - a) Progetto dell'intervento composto di almeno:
 - Planimetria generale con inquadramento urbanistico dell'area di intervento e riferimenti a vincoli di pianificazione comunale e sovraordinata (PAI, PPTR, ecc.), in scala 1:500 ed 1:200 riportante anche le sistemazioni esterne dell'area interessata dall'intervento e le distanze di controllo ai sensi del presente regolamento, del PdF e del R.E.C.;
 - Elaborati grafici riportanti piante (compresa quella della copertura), prospetti e sezioni quotate in scala 1:50, con estensione alle aree pertinenziali ed il riporto delle quote stradali, di marciapiede, di pavimentazione del chiosco; sono da allegare altresì i particolari costruttivi più salienti della struttura da realizzarsi e i suoi elementi decorativi oltre agli accorgimenti atti al superamento di eventuali barriere architettoniche;

- Ubicazione raccolta differenziata dei rifiuti;
 - **Parere preventivo, ove previsto, rilasciato dalle Autorità competenti ove il Chiosco sia installato su aree soggette a vincoli;**
 - Relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei materiali da costruzione del chiosco, i colori da usarsi, le finiture di copertura e pavimentazione ed ogni altro elemento necessario a descrivere con esattezza l'installazione;
 - Rilievo fotografico dell'area e foto-inserimento del manufatto da installarsi;
 - Certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - Tutta la documentazione necessaria secondo quanto disposto dal DM 37/2008, qualora ne ricorrano gli estremi;
 - Indicazioni delle utenze di cui si intende dotare il manufatto: energia elettrica, telefono, acqua potabile, scarico fognatura e delle modalità di allaccio idrico, nonché dello scarico dei reflui;
 - Ricevuta di versamento dei diritti;
 - Parere igienico Sanitario previsto per le opere da realizzare.
3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Provvedimento Unico, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà prestare idonee garanzie (assicurative ovvero bancarie) per un importo di € 5.000,00 per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco.
 4. La polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) suddetta deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 5. L'importo della garanzia per effettuare nuove assegnazioni sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT.

ART. 6 - Norme Generali

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi per le attività dei settori merceologici: alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e non alimentare; il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo e attività no-profit.
2. Ad approvazione del Regolamento e del relativo piano delle edicole e rivendite di giornali, il presente regolamento si estenderà, anche, alla rivendita di quotidiani e/o periodici (edicole).
3. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere avviata solo dopo il rilascio del Provvedimento Unico, previsto dal presente Regolamento.
4. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a formale impegno in tal senso.
5. E' vietata ogni forma di locazione e/o cessione.
6. E' consentito il sub ingresso nell'attività nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 - Caratteristiche comuni dei chioschi

1. I chioschi saranno suddivisi per tipologia di vendita e settore merceologico:
 - a) **Chioschi per la sola vendita di prodotti del settore non alimentare;**
 - b) **Chioschi per la sola vendita di prodotti del settore alimentare;**
 - c) **Chioschi per la manipolazione e/o trasformazione e vendita di prodotti del settore alimentare;**
 - d) **Chioschi per la manipolazione e/o trasformazione, vendita e somministrazione di prodotti del settore alimentare;**
2. per le tipologie a) e b) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio unico interno, accessibile unicamente agli addetti alla vendita, con banco vendita dei prodotti aperto direttamente verso l'esterno, sullo spazio pubblico; è consentito realizzare un servizio igienico riservato ai soli addetti alla vendita, un vano deposito, un vano tecnologico per impianti e apparecchiature;
3. per la tipologia c) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio di vendita accessibile esclusivamente agli addetti alle vendite e da uno spazio destinato alla preparazione degli alimenti e delle bevande che può anche essere in continuità con lo spazio destinato alla vendita, in relazione alla tipologia di alimenti venduti. E' obbligatorio che il chiosco sia munito di servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti alla vendita preceduto da antibagno/spogliatoio. La vendita verso l'esterno può avvenire sul fronte principale o laterale del chiosco.
4. per la tipologia d) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio di vendita accessibile esclusivamente agli addetti alle vendite e da uno spazio destinato alla preparazione degli alimenti e delle bevande che può anche essere in continuità con lo spazio destinato alla vendita, in relazione alla tipologia di alimenti venduti. E' obbligatorio, se nel raggio di 200 ml non sono presenti servizi igienici pubblici (circostanza da documentare), che il chiosco sia munito di servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione e vendita, preceduto da antibagno/spogliatoio. La vendita verso l'esterno può avvenire sul fronte principale o laterale del chiosco. La possibilità di effettuare il consumo direttamente sul posto di alimenti e bevande, al banco o su area attrezzata esterna, impone la presenza di un servizio igienico ad uso del pubblico conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità. Lo spazio esterno dovrà essere allestito in conformità architettonica con il chiosco, di cui dovrà essere la naturale estensione.
5. Alla scadenza delle concessioni in essere dei chioschi esistenti, gli stessi chioschi dovranno adeguarsi al presente Regolamento.
6. I chioschi possono essere realizzati in legno, pvc (effetto legno) o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) di colore naturale o bianco, o di altro colore da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Ufficio SUE del Comune.
7. I chioschi potranno avere superficie coperta max pari a 45 mq, escluse le aree esterne destinate al consumo di cibo e bevande, previsti per la sola tipologia d).
8. I chioschi potranno avere pianta quadrata, circolare, esagonale e copertura piana, a cupola o a falda; le coperture potranno essere rivestite in lamierino verniciato dello stesso colore della struttura sottostante; sono assolutamente vietate coperture con tegole, coppi o altro materiale diverso da quanto previsto dal presente regolamento.

9. Le superfici esterne ai chioschi (assimilate a dehors) possono avere un'estensione complessiva massima di 25 mq;
10. Le coperture dello spazio esterno dovranno essere piane e realizzate con lo stesso materiale e colore del chiosco;
11. Il sistema di copertura potrà prevedere, in alternativa a ferro e legno, anche tessuto idoneo a resistere agli agenti atmosferici, di colore bianco;
12. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
13. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare ai sensi del Codice della Strada.
14. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
15. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali del chiosco.
16. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero del quotidiani.
17. Per quanto riguarda l'installazione di cartelli pubblicitari e altri impianti simili si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 27.03.2009.
18. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari.
19. Si fa esplicito obbligo di prevedere, nella fase di realizzazione del chiosco, l'utilizzo di materiali ed attrezzature eco-compatibili e conformi al contesto urbano in cui saranno inseriti.

ART. 8 - Requisiti Igienico Sanitari di Base

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza massima esterna pari a metri 3,50 e altezza interna minima media non inferiore a metri 2,70;
2. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, a norma di legge, secondo le tipologie innanzi enunciate. Tale servizio deve avere un'altezza non inferiore a metri 2,40. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, va garantito il servizio igienico ad uso del pubblico, con accessibilità alle persone diversamente abili;
3. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
4. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
5. Gli esercenti dovranno dotarsi di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti; l'ubicazione e le dimensioni dei bidoni devono essere riportati nel progetto allegato all'istanza;
6. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, alla rete fognaria e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
7. Il titolare deve provvedere alla pulizia giornaliera dell'area circostante, nella quale deve essere tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

8. Per i chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, la superficie massima di somministrazione è pari a mq. 25.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

ART. 9 - Decadenza, revoca e scadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Incorre, altresì, nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento di anche solo una intera annualità del canone di concessione;
 - b) se non viene avviata l'attività cui è stata richiesta la concessione del chiosco entro il termine di sei mesi dalla data di ottenimento del Provvedimento Unico di concessione di suolo pubblico, prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi, sulla base di richiesta adeguatamente motivata;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività cui è stata destinato il chiosco.
3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
4. Allo scadere della concessione il chiosco potrà:
 - a. essere rimosso, e l'area dovrà essere completamente liberata entro il termine di trenta giorni, fatta salva la concessione dell'area al medesimo soggetto;
 - b. lasciato al Comune, che ne diventa proprietario se stabilito così nell'atto di concessione con le stesse condizioni indicate nel successivo punto 5.
5. Le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area oggetto di nuova concessione e s'intendono ammortizzate a seguito di fruizione dodicennale da parte dell'assegnatario, che nulla potrà pretendere in termini di ristoro economico.
6. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco al nuovo aggiudicatario. In mancanza, vi provvede il Comune rivalendosi sulla polizza fideiussoria stipulata dal concessionario.

ART. 10 - Disposizioni transitorie per i chioschi/strutture esistenti

1. Con riferimento alla durata del titolo concessorio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni transitorie di cui all'"allegato 2" della deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n. 568 "Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d'Atto".

2. Allo scadere del titolo concessorio, si procederà a riassegnazione dell'area, comprensiva anche degli eventuali manufatti realizzati, mediante procedura ad evidenza pubblica.

CAPO III

I DEHORS

ART. 11 - Iter amministrativo

1. I pubblici esercizi che intendano collocare un dehors dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - Al fine dell'ottenimento del permesso di costruire e delle necessarie autorizzazioni di cui al primo comma, per la realizzazione dei soli dehors chiusi, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), in analogia alla procedura amministrativa per i chioschi (iter amministrativo post-aggiudicazione) ed in conformità al testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio ovvero dell'attività commerciale, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione;
 - Qualora, della struttura autorizzata, s'intenda modificare la tipologia, le caratteristiche costruttive e i materiali in una qualsiasi delle sue parti, occorrerà richiedere nuova autorizzazione completa di tutta la documentazione richiesta;
 - Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico;

ART. 12 - Criteri di collocazione

1. Il dehors non potrà avere superficie complessiva di occupazione maggiore di 25 mq;
2. il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali: dovrà risultare adiacente ai locali destinati a pubblico esercizio in sede fissa ed in particolare andranno osservati i seguenti criteri:
 - a. il dehors deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b. il dehors deve essere installato garantendo la maggior attiguità possibile all'esercizio; non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta di una carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale;
 - c. non è consentito installare dehors, o parti di esso:
 - in corrispondenza delle aree di intersezione carrabile e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale;
 - ove vige il divieto di sosta;
 - nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
 - d. l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - e. il dehors non deve essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinate per la circolazione;

- f. nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri due o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il dehors sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri due o della larghezza del marciapiede esistente;
 - g. gli spazi occupati dal dehors non possono essere utilizzati come deposito per accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.
3. Eventuali deroghe, opportunamente motivate, dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

ART. 13 - Norme Generali

- 1. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasioni di fiere o manifestazioni varie.
- 2. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi può avere durata massima di 6 anni. Alla scadenza, salvo rinnovo, la concessione decade automaticamente. In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni.
- 3. Il versamento relativo all'occupazione di suolo pubblico andrà effettuato nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

ART. 14 - Linee Guida per la realizzazione dei Dehors

- 1. L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere da realizzarsi in ferro grigio antracite, legno laccato bianco, terracotta, ceramica; le fioriere dovranno contenere piante da fiore o arbusti tipici della vegetazione autoctona quali: mirto, lentisco, ginepro, giunco, lavanda, timo, tamerici, ecc; il dehors può essere delimitato anche da pannelli orizzontali in metallo grigio antracite o legno laccato bianco, in coerenza con la struttura dello stesso dehors e/o della stessa struttura di cui è pertinenza. Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento rialzato, drenante, realizzato in legno, ferro, pietra, mattoni prefabbricati in cemento, purché lo stesso risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via strada o della piazza (pavimentazione galleggiante).
- 2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio. Per le coperture devono essere usati materiali e colori coerenti con le strutture sottostanti, comprese eventuali impermeabilizzazioni da realizzarsi in lamierino verniciato in tinta;
- 3. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita e separata autorizzazione.
- 4. In presenza di specifici vincoli di Legge, o di Piani sovraordinati, è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
- 5. I dehors abbinati ai chioschi dovranno essere conformi alle norme del presente Regolamento.

Art. 15 - Strutture Ombreggianti in Aree Private - Definizione

1. Ai sensi del presente Regolamento per Strutture Ombreggianti, da realizzarsi esclusivamente in aree private, si intendono quelle strutture di pertinenza di edifici, non configurabili quali manufatti edilizi, prive di fondazioni, ancorate provvisoriamente al suolo, rimovibili senza demolizioni, a carattere temporaneo;
2. Sono composte da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) atti a sostenere essenze vegetali e rampicanti o ad ospitare teli in tessuto di colore naturale o bianco, o ancora stuoie di "incannucciato", purché tutti gli elementi di copertura abbiano un rapporto di foratura non inferiore al 30% della superficie totale della struttura;
3. Sono definite "Strutture Ombreggianti" anche quelle la cui copertura superiore sia costituita da lamelle o teli scorrevoli prefabbricati.

Art. 16 - Strutture ombreggianti ad uso residenziale

1. Le strutture ombreggianti quali pertinenze di edifici residenziali (in ambito urbano e rurale) sono collocate esclusivamente in aree verdi e giardini di pertinenza degli edifici;
2. la superficie massima consentita è di mq 60 e comunque non superiore al 40% della superficie esterna di pertinenza (da cui va detratta l'area occupata dal fabbricato nella sua totale proiezione);
3. le strutture ombreggianti possono essere autorizzate su balconi e terrazze solo se le stesse risultano completamente scoperte o con presenza di pensiline che non abbiano una incidenza sull'area superiore al 20%.

Art. 17 - Strutture ombreggianti ad uso non residenziale

1. Le strutture ombreggianti, quali pertinenze di edifici non residenziali (di carattere commerciale, direzionale, turistico-ricettivo), in ambito urbano e rurale, con esclusione di quelli insediati in zona PIP, possono essere collocate esclusivamente in aree verdi e giardini di pertinenza degli edifici;
2. la superficie massima consentita è di mq 300 e comunque non superiore al 30% della superficie esterna di pertinenza (da cui va detratta l'area occupata dal fabbricato nella sua totale proiezione);
3. le strutture ombreggianti possono essere autorizzate su balconi/terrazza, solo se le stesse risultano completamente scoperte, per una superficie massima pari al 50% della superficie del balcone/terrazza.
4. Le strutture ombreggianti possono essere installate su lastrici solari a seguito di opportune prove di carico attestanti l'idoneità del solaio.

Art. 18 - Limiti dimensionali e materiali

1. Le strutture di cui all'art.15 del presente Regolamento, devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:
 - Altezza massima, alla linea di estradosso dell'ultimo elemento orizzontale, pari a ml. 3,00 per le pertinenze residenziali e pari a ml. 3,50 per le pertinenze non residenziali;
 - Altezza minima intradosso pari a ml. 2,70 per le pertinenze residenziali e ml. 3,00 per le pertinenze non residenziali;

- I montanti verticali devono avere sezione massima per ogni lato pari a 20 cm.
- Gli elementi orizzontali devono avere sezioni minori rispetto ai montanti verticali e comunque adeguatamente proporzionati;
- Le Strutture Ombreggianti potranno essere addossate all'edificio o essere staccati dallo stesso con una distanza adeguata a garantire il passaggio di cose e persone e la facile fruibilità dello spazio occupato;
- Le distanze da strade e confini devono essere conformi al dettato del Codice Civile nonché del Codice della Strada e le strutture di cui all'art. 15 del presente Regolamento, potranno essere poste sul confine qualora lo stesso sia impegnato da altro manufatto almeno di pari altezza;
- Le strutture devono essere fissate al suolo (di qualsiasi natura) mediante ancoraggi costituiti da piastre e/o simili, imbullonate e facilmente smontabili in tutte le loro parti o, in alternativa infissi nel terreno con adeguati sistemi di ancoraggio purché privi di qualsiasi tipo di fondazione.
- Le strutture possono essere realizzate in legno, pvc (effetto legno) o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) di colore naturale o bianco, o di altro colore da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Ufficio SUE del Comune;

ART. 19 - Procedimento

1. Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà essere presentato c/o in Sportello Unico Edilizio oppure allo Sportello Unico per le Attività Produttive completo di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compresa quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni.
2. Il titolo edilizio abilitativo all'intervento proposto è la SCIA secondo la modulistica approvata con DG 184 del 01/09/2015.
3. E' richiesto:
 - a. stralcio di Piano Urbanistico;
 - b. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200;
 - c. rappresentazione grafica del manufatto, in tutte le sue parti (piante, prospetti, sezioni), in scala 1:50 con le indicazioni dei particolari di ancoraggio al suolo e agli edifici, come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale;
 - d. relazione tecnica in merito alla descrizione dei materiali utilizzati;
 - e. documentazione fotografica dei luoghi;
 - f. elaborati esplicativi nel rispetto della Legge 13/1989; documentazione prevista dalla normativa vigente per l'acquisizione degli eventuali vincoli di natura paesaggistico ambientale presenti nella zona di intervento;
 - g. certificazione in ordine alle strutture portanti con asseverazione del tecnico circa le Opere Prive di Rilevanza ai fini sismici, ai sensi del D.G.R. 1309/2010, oppure la relativa documentazione di cui all'art. 93 del DPR 380/2001;
 - h. copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande per le richieste attinenti a strutture a carattere non abitative;

- i. documentazione per gli impianti, ove dovuta.
- 4. Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante circa il decoro ai sensi dell'art. 20 del R.E. comunale, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
- 5. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento.
- 6. Se la realizzazione delle strutture ombreggianti avviene in contesti condominiali, le stesse dovranno essere omogenee fra loro per tipologia, materiali e colori. Nella richiesta dovrà, pertanto, essere specificato se ci sono altre strutture all'interno del contesto condominiale. In ogni caso, per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla-osta dell'assemblea condominiale con specifico riferimento al capo 2 del codice civile.
- 7. L'intervento sarà valutato sia sotto l'aspetto architettonico sia sotto l'aspetto paesaggistico.

ART. 20 - Norme transitorie comuni

- 1. Per i chioschi, i dehors non conformi al presente regolamento o che presentino degli elementi decorativi, tecnologici o architettonici con un aspetto degradato e comunque non decoroso, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando, in caso di osservanza, le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- 2. Per i manufatti esistenti già autorizzati, tutte le eventuali modifiche, ove richieste, dovranno conformarsi al presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento abroga il Piano Quadro dell'Arredo Urbano approvato dal Consiglio Comunale con atto n.14 del 09.06.1999 e la deliberazione consiliare n.6 del 23.03.2005.